



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 9 febbraio 2022
(OR. en)**

6104/22

**PECHE 41
DELECT 19**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 febbraio 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 645 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 9.2.2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 645 final.

All: C(2022) 645 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.2.2022
C(2022) 645 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.2.2022

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di
conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino
nel Mare del Nord**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013¹ la Commissione ha il potere di adottare atti delegati sulle misure di conservazione nel settore della pesca al fine di ottemperare alla legislazione dell'UE in materia di ambiente.

Gli Stati membri sono tenuti a designare rispettivamente le zone di conservazione speciale e le zone di protezione speciale per la protezione degli habitat e delle specie di interesse dell'UE. Queste zone costituiscono la rete ecologica europea Natura 2000. Conformemente alle disposizioni pertinenti delle direttive ecologiche dell'UE (direttive Habitat² e Uccelli³), gli Stati membri sono tenuti a stabilire le misure di conservazione necessarie e ad adottare le opportune misure di tutela degli habitat naturali e delle specie per cui sono stati designati i siti. Tali misure devono rispondere alle esigenze ecologiche degli habitat naturali e delle specie presenti nei siti e possono includere misure relative alla pesca.

A norma della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)⁴, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico. Qualora gli Stati membri ritengano necessario introdurre talune misure di conservazione nel settore della pesca al fine di conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, all'articolo 4 della direttiva Uccelli o all'articolo 6 della direttiva Habitat, tali misure devono essere adottate conformemente alle norme della politica comune della pesca (PCP).

Il 2 febbraio 2021 la Danimarca (Stato membro che ha preso l'iniziativa), la Svezia e la Germania hanno presentato una raccomandazione comune relativa a misure di conservazione nel settore della pesca volte a proteggere sei zone soggette alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e un sito Natura 2000 situati nella parte danese del Kattegat. L'obiettivo generale è proteggere i fondali morbidi e le strutture a scogliera (codice habitat 1170) dalle attività di pesca con attrezzi mobili di fondo. Analogamente, il 2 febbraio 2021 la Svezia (Stato membro che ha preso l'iniziativa), la Danimarca e la Germania hanno presentato una raccomandazione comune relativa a misure di conservazione nel settore della pesca volte a proteggere quattro zone marine protette situate nella parte svedese del Kattegat. Lo scopo principale è quello di garantire una protezione adeguata delle specie e dei tipi di habitat designati e sensibili, comprese le funzioni ecologiche associate.

Il regolamento delegato (UE) 2017/118⁵ ha stabilito misure di conservazione della pesca in talune zone nel Mare del Nord. In seguito alle raccomandazioni comuni presentate nel febbraio 2021 da Svezia e Danimarca, è pertanto opportuno modificare di conseguenza il presente regolamento delegato per introdurre le nuove misure proposte.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

³ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁴ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

⁵ GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Dando seguito alle consultazioni con i diversi portatori di interessi a livello nazionale, la Danimarca e la Svezia hanno elaborato le rispettive proposte.

A livello internazionale, nel 2017 la Danimarca ha presentato una proposta per la consultazione preliminare degli altri Stati membri e della Commissione. Un gruppo di lavoro ad hoc ha tenuto diverse riunioni nel 2017, 2018 e 2019. La Danimarca ha consultato il consiglio consultivo per il Mare del Nord una prima volta nel 2017 e quindi nel settembre del 2020 in merito alla proposta finale.

Nel gennaio 2018 la Svezia ha organizzato un incontro di consultazione preliminare con i rappresentanti degli altri Stati membri e la Commissione. Nel 2018 e nel 2019 si sono tenute svariate riunioni ad hoc. La Svezia ha consultato il consiglio consultivo per il Mare del Nord una prima volta nel settembre 2018 e quindi nel settembre 2020 in merito alla proposta finale.

Le raccomandazioni comuni finali presentate da Danimarca e Svezia contengono i seguenti elementi:

- misure per la chiusura di talune zone alle attività di pesca;
- misure per vietare l'uso di attrezzi mobili di fondo in talune zone soggette alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (MSFD) e in taluni siti Natura 2000;
- misure per consentire solo l'uso di taluni attrezzi di pesca in alcune zone marine protette; e
- misure di controllo ed esecuzione.

Le raccomandazioni comuni sono state elaborate in stretta collaborazione con la Germania. Per quanto la Germania non effettui attività di pesca importanti in quella zona, queste zone marine protette fanno parte della divisione CIEM 3a (Skagerrak e Kattegat) in cui la Germania dispone di possibilità di pesca per un certo numero di specie bersaglio.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi della misura proposta

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare misure necessarie ai fini del rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione.

Il regolamento precisa le attività di pesca in determinate zone cui si applicheranno misure specifiche.

Base giuridica

Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.2.2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ("direttiva Habitat")², dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva Uccelli")³ e dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino")⁴.
- (2) L'articolo 6 della direttiva Habitat dispone che gli Stati membri stabiliscano, per le zone speciali di conservazione, le misure di conservazione necessarie conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di cui agli allegati della direttiva, presenti nei siti.
- (3) L'articolo 4 della direttiva Uccelli impone agli Stati membri di stabilire misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat delle specie menzionate all'allegato I della direttiva. Lo stesso articolo impone agli Stati membri di adottare misure di conservazione analoghe per le specie migratrici non menzionate nel detto allegato che ritornano regolarmente.
- (4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi di misure per conseguire o mantenere un buono stato ecologico, comprese misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

² Direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

³ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁴ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, come le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall'Unione o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

- (5) Se uno Stato membro ritiene necessario adottare determinate misure per rispettare gli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa ambientale dell'Unione e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nell'attività di pesca su cui tali misure andrebbero a influire, alla Commissione è conferito il potere di adottare dette misure mediante atti delegati, previa presentazione di una raccomandazione comune da parte degli Stati membri.
- (6) Il regolamento delegato (UE) 2017/118 stabilisce misure di conservazione in talune zone protette nel Kattegat e nella zona marina protetta di Bratten, nel Mare del Nord.
- (7) Il 2 febbraio 2021, previa consultazione del consiglio consultivo per il Mare del Nord, la Danimarca, la Svezia e la Germania hanno trasmesso alla Commissione due raccomandazioni comuni relative alla gestione delle attività di pesca in talune zone del Kattegat. La Danimarca ha trasmesso una raccomandazione comune a tutela dei fondali morbidi e delle strutture a scogliera dalle attività di pesca con attrezzi mobili di fondo in sei zone marine soggette alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (MSFD) e in un sito Natura 2000 nella parte danese del Kattegat. La Svezia ha trasmesso una raccomandazione comune a tutela delle specie e dei tipi di habitat sensibili per consentire soltanto taluni tipi di attrezzi da pesca in quattro zone marine protette nella parte svedese del Kattegat.
- (8) Nell'ottobre 2021 la Commissione ha presentato dette misure mediante procedura scritta a un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri.
- (9) Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ("CSTEP") ha esaminato le raccomandazioni comuni ed ha concluso⁵ che le misure rappresentano uno sviluppo positivo verso la minimizzazione degli impatti negativi delle attività di pesca sugli habitat interessati. Dette raccomandazioni comuni dovrebbero contribuire anche all'adeguata tutela delle specie e dei tipi di habitat designati e sensibili, comprese le funzioni ecologiche associate nelle zone marine protette.
- (10) Le misure proposte dalla Danimarca sono volte a vietare l'uso di attrezzi mobili di fondo nelle zone designate. Lo CSTEP ha concluso⁶ che vietare tali attrezzi in questi habitat vulnerabili comporta una migliore protezione dei fondali marini morbidi e delle strutture a scogliera (tipo di habitat 1170) dall'impatto delle attività di pesca, contribuendo in tal modo a conseguire gli obiettivi ambientali.
- (11) Le misure proposte dalla Svezia mirano a designare zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca e zone in cui le attività di pesca sono vietate. Lo CSTEP ha concluso⁷ che l'impatto degli attrezzi da pesca proposti nelle zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca potrebbe essere basso e che le misure proposte rappresenteranno uno sviluppo positivo verso la minimizzazione degli impatti negativi delle attività di

⁵ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2850498/STECF+PLEN+21-01.pdf/874bc98a-5c5a-46a5-a3e5-e9711285b193>

⁶ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2850498/STECF+PLEN+21-01.pdf/874bc98a-5c5a-46a5-a3e5-e9711285b193>

⁷ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2850498/STECF+PLEN+21-01.pdf/874bc98a-5c5a-46a5-a3e5-e9711285b193>

pesca sugli habitat interessati. La Commissione osserva inoltre che gli Stati membri si sono impegnati, nella raccomandazione comune, a proporre ulteriori adeguamenti e a restringere la pesca con reti da imbrotto, se necessario.

- (12) Gli Stati membri hanno proposto misure di controllo ed esecuzione basate sull'utilizzo del sistema di identificazione automatica ("AIS") per zone specifiche. Lo CSTEP ha concluso⁸ che l'AIS dovrebbe essere sufficiente per effettuare il monitoraggio di queste zone in tempo reale.
- (13) È opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2017/118 per includere le sciabiche scozzesi a coppia (SPR) nella definizione di attrezzi mobili di fondo. Le SPR sono state escluse accidentalmente dalle raccomandazioni comuni trasmesse dalla Danimarca nel 2015 e nel 2016 riguardanti il divieto di attrezzi mobili da fondo nelle zone 1. Gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di rettificare questa omissione.
- (14) Il regolamento delegato (UE) 2017/118 e la raccomandazione comune trasmessa dalla Danimarca contemplano soltanto gli attrezzi di fondo che sono mobili. A fini di chiarezza, è opportuno quindi includere il termine "mobili" nella definizione degli attrezzi di fondo disciplinati dal presente regolamento.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/118.
- (16) Il presente regolamento delegato non pregiudica l'esigenza di ulteriori misure di conservazione necessarie per ottemperare alle disposizioni pertinenti e alla posizione della Commissione ai fini del rispetto, da parte degli Stati membri interessati, degli obblighi previsti dalla legislazione ambientale pertinente dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato:

- (1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione* s'intende per:

- 1) "attrezzi mobili di fondo", uno dei seguenti attrezzi: reti a strascico, sfogliare, reti a strascico a divergenti, reti da traino gemelle a divergenti, reti a strascico a coppia, reti a strascico per scampi, reti da traino pelagiche per gamberetti, sciabiche, sciabiche danesi, sciabiche scozzesi, sciabiche scozzesi a coppia, sciabiche da natante e draghe;
- 2) "zone 1", le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato I, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;

⁸ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2850498/STECF+PLEN+21-01.pdf/874bc98a-5c5a-46a5-a3e5-e9711285b193>

- 3) "zone 2", le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato II, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
- 4) "zone 3", le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato IV, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
- 5) "Bratten", la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato III, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
- 6) "zone AIS", le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato V, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
- 7) "Stati membri interessati", la Danimarca, la Germania e la Svezia."

* Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

;

(2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Divieto di pesca

1. È vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone 1.

Qualora i pescherecci che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo svolgano attività di pesca nelle zone 1 non oggetto di divieto ai sensi del primo comma, gli attrezzi mobili di fondo interessati sono fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. È vietato effettuare:

- a) le attività di pesca di cui ai punti da 2.1 a 2.24 delle zone 2;
- b) le operazioni di pesca di cui ai punti 2.25, 2.26 e 2.27 delle zone 2.

3. La pesca sarà autorizzata nelle zone 3 unicamente con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

- attrezzi portatili come lenze e canne (LHP);
- reti da traino pelagiche (OTM/PTM);
- nasse e trappole (FPO, FIX) per la pesca ai crostacei;
- reti da imbrotto e tramagli (GTN), purché i pescherecci prendano parte a un programma nazionale di monitoraggio e valutazione condotto da o per conto delle autorità nazionali al fine di valutare le catture accessorie di focene e uccelli marini tramite monitoraggio elettronico a distanza ("REM"), fra cui l'uso a bordo di telecamere con circuito chiuso ("CCTV") e dei dati di posizione.

Per quanto riguarda l'ultimo trattino del primo comma, gli Stati membri interessati esaminano i dati sulle catture accidentali di focene e uccelli marini ogni anno ed effettuano una valutazione degli stessi in qualsiasi momento, ma non oltre il 31 dicembre 2024. Questi dati ovvero ogni nuovo dato appropriato sono utilizzati per adeguare il ricorso alla pesca con la

rete nelle zone di cui trattasi, ai sensi della procedura di cui agli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4. Il paragrafo 2, lettera b), e il paragrafo 3 si applicano anche alla pesca ricreativa.";

(3) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Sistema di identificazione automatica

I pescherecci indicati di seguito devono essere muniti di un sistema di identificazione automatica (AIS) conforme alle norme di funzionamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e devono provvedere a mantenerlo in funzione:

- (a) tutti i pescherecci presenti nella zona marina protetta di Bratten;
- (b) tutti i pescherecci che operano con attrezzi mobili di fondo all'interno delle zone AIS come specificato al punto 1 dell'allegato V del presente regolamento;
- (c) tutti i pescherecci presenti nelle zone AIS come specificato al punto 2 dell'allegato V del presente regolamento.";
- (4) l'allegato I è modificato conformemente al punto 1 dell'allegato del presente regolamento;
- (5) l'allegato II è modificato conformemente al punto 2 dell'allegato del presente regolamento;
- (6) gli allegati IV e V sono aggiunti conformemente ai punti 3 e 4 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9.2.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN